



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

Al Ministero della transizione ecologica  
Direzione generale per la crescita sostenibile  
e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
([cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it))

Al Ministero della transizione ecologica – Commissione  
Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS  
([ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it))

*E. po.*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della  
città dell'Aquila e i Comuni del cratere  
([mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-aq@mailcert.beniculturali.it))

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione Generale ABAP  
([mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it))

Regione Abruzzo – Servizio valutazioni ambientali  
([dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it))

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class* 34.43.01 *Fasc.* 25.72.1/2019

Società Strada dei Parchi S.p.A.  
([stradadeiparchispa@legalmail.it](mailto:stradadeiparchispa@legalmail.it))

*Oggetto:* [ID\_VIP: 5963] Comune di Tornimparte (AQ) – “Interventi di adeguamento ai sensi della legge 228/2012, art.1, c.183 – Interventi di adeguamento alla norma NTC 2018 Viadotto Vaccarini – Progetto esecutivo di Variante”. Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, art. 19, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Proponente: Strada dei Parchi S.p.A.

Osservazioni della Direzione generale ABAP del Ministero della Cultura

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

**VISTO** il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

**VISTO** l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura”;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 33279 del 30/03/2021 il Ministero della transizione ecologica ha comunicato la procedibilità dell'istanza di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presentata dalla Società Strada dei Parchi con nota prot. SDP/0005214/2021 relativamente al

01/07/2021

*ms*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT](mailto:DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT)

*\**

progetto “Interventi di adeguamento ai sensi della legge 228/2012, art.1, c.183 – Interventi di adeguamento alla norma NTC 2018 Viadotto Vaccarini – Progetto esecutivo di Variante” e l’avvenuta pubblicazione della documentazione elaborata dalla Soc.tà proponente al link <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7811/11379>;

**CONSIDERATO** che l’intervento di cui all’oggetto consiste nella ricostruzione del viadotto Vaccarini nella stessa sede ma, rispetto al progetto del 2018, con carreggiate separate e connesse modifiche progettuali che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Studio Preliminare Ambientale a pp. 44-45):

- per quanto riguarda la carreggiata destra (direzione Teramo), l’integrale ricostruzione delle spalle per la nuova localizzazione delle stesse che precedentemente venivano soltanto adeguate, la modifica dei muri andatori sul ciglio sinistro delle spalle per l’aggiunta delle campate in carreggiata di valle, con la nuova realizzazione di muri di circa 6 m lato Roma e di circa 30 m lato Teramo;
- per quanto riguarda la carreggiata sinistra (direzione Roma), la riduzione dell’altezza delle spalle, con incremento della lunghezza del viadotto e del numero delle campate, con conseguente realizzazione di nuove pile sfalsate rispetto alle precedenti, che passano da due a quattro. L’intervento prevede anche la realizzazione di fondazioni nuove per tutte le pile del viadotto;

**CONSIDERATO** che il Servizio V – *Tutela del paesaggio* di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 12287 del 15/04/2021 ha richiesto alla Soprintendenza ABAP della città dell’Aquila e i Comuni del cratere (di seguito Soprintendenza ABAP) il parere endoprocedimentale di competenza e al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa stessa Direzione generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. 1510 del 5/03/2021, ha inviato le proprie valutazioni relativamente alla componente paesaggio e beni culturali, e che le stesse sono state successivamente integrate e aggiornate;

**CONSIDERATO** che il Servizio V di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 18612 del 31/05/2021, ha richiesto conferma o eventuale aggiornamento delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza ABAP, a seguito dell’intervenuta presentazione da parte della Soc.tà Strada dei Parchi di documentazione integrativa volontaria, così come pubblicata sul sito dedicato del Ministero della transizione ecologica, riguardante una differente modalità di demolizione della struttura;

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza ABAP della città dell’Aquila e i Comuni del cratere, con nota prot. 4121 del 30/06/2021, ha comunicato il proprio parere endoprocedimentale ad aggiornamento e sostituzione del precedente, così come qui di seguito riportato:

<In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali predisposti dalla Società Autostrada dei Parchi, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio V prot. n. 12287 del 15/04/2021 (acquisita al prot. n. 2455 del 15/04/2021), visti inoltre gli elaborati integrativi segnalati da codesta Direzione con la successiva nota prot. n. 18612 del 31/5/2021 (acquisita al prot. n. 3560 dell’1/6/2021) si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC;

Considerato che l’intervento di cui all’oggetto consiste in: *“per quanto riguarda la carreggiata destra (direzione Teramo) la ricostruzione del viadotto in sede utilizzando la stessa scansione di pile dell’esistente, ma con la ricostruzione delle spalle esistenti e l’aggiunta di muri di circa 6 m lato Roma e circa 30 m lato Teramo. Per quanto riguarda la carreggiata sinistra (direzione Roma), si prevede la riduzione dell’altezza delle spalle, con incremento della lunghezza del viadotto e del numero delle campate, con conseguente realizzazione di nuove pile sfalsate rispetto alle precedenti, che passano da due a quattro. Tutte le fondazioni sono nuove;*

Considerato che negli elaborati integrativi viene proposta, per motivi di sicurezza, la demolizione controllata con micro-cariche e successiva demolizione a terra mediante frantumazione e segregazione dei ferri d’armatura dal cls, in alternativa allo “svaro” ed alla demolizione con strumenti meccanici, dell’attuale struttura del viadotto;

01/07/2021

*MJ*

*X*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

Considerato che per l'area oggetto d'intervento è possibile rilevare quanto segue:

## **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

### **1.1. Beni paesaggistici**

#### 1.1.a. indicazione degli estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

L'area oggetto d'intervento è compresa nell'ambito paesaggistico montano ed in particolare nel sotto-ambito 4 – Massiccio Velino – Sirente, Monto Simbruini. Il Viadotto Vaccarini è compreso all'interno dell'area sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 136 comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 25/6/1985 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31/07/1985), denominata "*Gruppi montuosi del Monte Velino, Monte Puzillo, Monte Castiglione e gli altopiani di Campo Felice, Valle Ruella, Piani di Pezza e Valle di Teve*".

#### 1.1.b. indicazione dell'esistenza di aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice:

Per la presenza di aree boscate a est e a ovest del viadotto in oggetto si ritiene di dovere considerare l'area oggetto d'intervento tutelata anche ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g). La struttura del viadotto, nella cartografia del P.R.P. del 2004, risulta infatti compresa in un'area di "cedui matricinati". Nello Studio di Impatto Ambientale viene inoltre e più in dettaglio precisato che in corrispondenza del viadotto Vaccarini sono presenti "*boschi a prevalenza di carpino nero consociato con ornio, carpinella, roverella e sporadico cerro, tra gli arbusti citiso, ginepri e rose*" (cfr. pag. 117).

#### 1.1.c. indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo, redatto ai sensi della L. 431/85 e della L.R. n. 18 del 12/04/1983 (art. 6), adottato con delibera del C.R. n° 51/65 del 29/07/1987 ed approvato dal C.R. con atto n° 141/21 del 21/03/1990.

#### 1.1.d. norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

Il viadotto è interamente compreso in area B1 di *Trasformabilità mirata*, normata dagli artt. 37 - 38 delle NTA, inoltre confina a est con una zona A2 di Conservazione parziale, normata dagli artt. 34 - 35 delle NTA del P.R.P. della regione Abruzzo.

#### 1.1.e. indicazione della presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SIA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

L'area di intervento confina ad ovest con il Fiume Raio e dunque con la fascia di 150 mt. tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice, che dista dal Viadotto circa 120 mt. (cfr. pag. 114 dello S.I.A.). Come già precisato al punto 1.1.b., l'A24 e il Viadotto in oggetto, interferiscono con estese aree boscate, caratterizzate da vegetazione rada e cespuglieti nella vallata e da pascoli ad alta quota; più in particolare il Viadotto con boschi di Orno – ostrieti.

### **1.2. Beni architettonici**

#### 1.2.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

Sull'area oggetto d'intervento non risultano presenti dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice.


#### 1.2.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

A circa 2 km è presente la chiesa di San Panfilo a Tornimparte (AQ).

#### 1.2.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Nel corso degli approfondimenti svolti da questo Ufficio (cfr. Regione Abruzzo – voli IGM 1959 e 1985) è emerso che l'estesa area boscata a est del Fiume Raio è stata riconfigurata all'atto della costruzione del tracciato autostradale. Tale macchia boschiva continua tuttavia a persistere sui lati est ed ovest del più ampio tratto autostradale di cui è parte il viadotto Vaccarini.

01/07/2021

A 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

Per l'area in questione il Piano Territoriale Provinciale dell'Aquila, non delinea ulteriori significativi indirizzi in quanto nel caso specifico attua la tutela in conformità al Piano Regionale Paesistico.

Il tracciato autostradale ed in particolare il Viadotto Vaccarini confinano ad ovest con un'area individuata nello strumento urbanistico del Comune di Tornimparte (AQ) come "Area di riqualificazione ambientale".

### **1.3. Beni archeologici**

#### **1.3.a. dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:**

Nell'area oggetto dell'intervento o nelle sue immediate vicinanze non risultano presenti né in corso di definizione dispositivi di tutela ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45). Il bene archeologico più vicino segnalato come un "Manufatto isolato" non meglio specificato nell'archivio dell'ex Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo si trova a circa 1,9 km dal luogo interessato dall'intervento.

#### **1.3.b. beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):**

Si ravvisa l'assenza di beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 nei pressi della localizzazione dell'opera in progetto.

#### **1.3.c. vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:**

Il piano regolatore di Tornimparte del 1993 fornisce prescrizioni di salvaguardia archeologica per i siti di Loc. Rocca Santo Stefano (resti romani, numerosi titoli epigrafici e tombe), loc. S. Maria di Piè di Costa (abitato medievale) e loc. Bosco S. Giovanni (genericamente strutture abitative), che, tuttavia, non sono localizzati nelle vicinanze dell'area interessata dal progetto (si trovano oltre 2 km dalla zona in argomento).

## **2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

### **2.1. Beni paesaggistici**

#### **2.1.a indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello S.I.A. (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati);**

Considerato che l'intervento in oggetto, come già evidenziato, rispetto a quanto precedentemente valutato da questa Soprintendenza prevede ulteriori e differenti interventi, con riguardo in particolare alla ricostruzione delle spalle del viadotto, la configurazione di pile e campate e la realizzazione di nuovi muri, modifiche progettuali di cui occorre verificare gli impatti ad una scala adeguata di progettazione.

Considerate, inoltre, la nuova proposta di demolizione del viadotto esistente con micro-cariche e la contestuale proposta di rimozione e ripristino delle specie arboree e dei cespugli di interesse naturalistico presenti nell'area interessata dalle demolizioni, oltre all'impegno ad eseguire tutte le opere provvisorie finalizzate a scongiurare eventuali danni conseguenti alla demolizione con mezzi esplosivi, ed in ragione di quanto specificato nei precedenti punti 1.1.b., 1.1.e. ed 1.2.c., si ritiene che l'intervento in oggetto debba essere nuovamente sottoposto alle valutazioni di questa Soprintendenza tramite il rinnovo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica. Infatti, l'interesse paesaggistico dell'area d'intervento, tutelata ai sensi del D.M. 25/06/1985, e la presenza di aree boscate, impongono di avere particolari attenzioni verso il corretto inserimento nell'ambito di riferimento paesaggistico del nuovo viadotto e verso la vegetazione arborea e arbustiva preesistente. Gli interventi previsti in variante, rispetto al progetto valutato nel 2018, e le misure di mitigazione proposte (ad esempio impianto di n. 21 specie autoctone, cfr. p. 188 dello S.I.A.) suggeriscono opportuna la verifica del progetto di livello definitivo o esecutivo nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

01/07/2021

4/8



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

*[Handwritten signature]*

2.1.b indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):

Non sono attualmente in esame interventi collaterali a quello in oggetto. Tuttavia, va precisato che l'intervento in questione è parte di un più ampio intervento di adeguamento di 14 viadotti presenti nel tratto autostradale Torninparte e L'Aquila sul quale questa Soprintendenza ha reso, per quanto attiene alla Parte III del Codice, il proprio parere favorevole.

## 2.2. Beni architettonici

2.2.a analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:

Non si rilevano criticità fra l'intervento in oggetto e i beni architettonici descritti nei paragrafi precedenti, per la distanza, da media a lunga, per la presenza di una cospicua vegetazione nel più ampio contesto in cui si inserisce l'intervento che mitiga la presenza del viadotto.

## 2.3. Beni archeologici

2.3.a Verifiche condotte sulla *Carta del rischio archeologico* allegata al progetto (Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ss.mm.ii. – per il progetto preliminare: articolo 95, "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare"; per il progetto definitivo: art. 96, "Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico").

Nella documentazione depositata dalla Soc.tà per le valutazioni della variante in argomento non è presente la documentazione prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016. Tra maggio e giugno 2018 la Regione Abruzzo ha richiesto a questa Soprintendenza il rilascio del parere relativo alla compatibilità paesaggistica per i seguenti Viadotti: Valle Orsara, Vaccarini, Le Pastena, Cerqueta, Valle Monito, Genzano, Fornaca, SS 17, Piletta, Fuggetto, Le Monache, S. Onofrio, Raio e Aterno, nell'ambito del quale, per quanto di competenza archeologica, è stata richiesta la presentazione della documentazione prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 per esprimere il parere di competenza.

La documentazione archeologica, costituita dal documento di valutazione dell'interesse archeologico, relativa al progetto originario del viadotto Vaccarini è stata quindi rintracciata agli atti di quest'Ufficio al prot. n 4955 del 06/08/2018. In essa era stato rilevato un "*un rischio nullo di intaccare stratigrafia archeologica durante la realizzazione dell'opera in progetto*".

La variante in esame presentata il 31 marzo 2021 dalla Società Strada dei Parchi prevede, rispetto al progetto del 2018, nuove lavorazioni nel sottosuolo, costituite dalla costruzione di 4 pile di sostegno su altrettante nuove fondazioni, sommariamente rappresentate a pag. 45 della Relazione Generale dello Studio Preliminare Ambientale.

A parte tale rappresentazione grafica, non sono presenti nella documentazione trasmessa ulteriori elaborati che diano conto della dimensione e dell'entità dei nuovi scavi previsti.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che debba comunque essere sottoposta alle procedure previste dalla normativa vigente in tema di tutela archeologica (D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 42/2004).

Questo Ufficio, esaminato lo Studio Preliminare Ambientale e la cartografia allegata, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, e considerate le opere di mitigazione proposte, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, ritiene per quanto di propria competenza, che l'opera **possa non essere assoggettata alla procedura di VIA a condizione** che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

Per quanto attiene alla **tutela archeologica**:

1. Siano attivate ed espletate le procedure previste dalla normativa vigente in tema di tutela archeologica (D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 42/2004). Si ricorda quindi che dovrà essere presentata alla SABAP competente regolare documentazione ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 con elaborati di progetto e Documentazione di valutazione dell'interesse archeologico opportunamente aggiornati.

01/07/2021



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

Per quanto attiene alla **tutela paesaggistica**:

1. questa Soprintendenza si riserva di esprimere eventuali ulteriori valutazioni nelle fasi successive della progettazione. Si ritiene, infatti, che il progetto definitivo e/o esecutivo sia da sottoporre a questa Soprintendenza per l'espressione del parere endo-procedimentale di competenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Nell'ambito della stessa procedura potranno essere meglio verificate e valutate le scelte progettuali sinteticamente descritte e rappresentate nello Studio Preliminare Ambientale>;

**CONSIDERATO** che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. 16436 del 13/05/2021, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, e appurato che le integrazioni presentate dalla Soc.tà non influiscono sugli aspetti di tutela dei beni archeologici e che il parere della Soprintendenza è rimasto invariato per gli stessi aspetti, lo ha successivamente confermato per le vie brevi ed è qui di seguito integralmente riportato:

<In riferimento al progetto in argomento e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 12287 del 15/04/2021, considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza ABAP per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere con il parere endoprocedimentale prot. n. 3073 dell'11/05/2021, assunto agli atti di questa Direzione con prot. n. 16158 del 12/05/2021, con particolare riferimento alle valutazioni espresse ai punti inerenti i beni archeologici, si comunica quanto segue.

Il progetto in questione costituisce la variante di un precedente progetto ricompreso nella procedura di valutazione di assoggettabilità a VIA denominata "Autostrada A24, tratta Tornimparte-L'Aquila Ovest". Interventi di adeguamento ai sensi della Legge 228/2012 art. 1 comma 183. Adeguamento sismico di 14 viadotti (ID\_VIP: 4025), conclusasi con Decreto Direttoriale 367-2018 che ha determinato l'esclusione di questi interventi dal procedimento di VIA, con la sola prescrizione di presentare, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

La variante in esame prevede il rifacimento del Viadotto Vaccarini mediante opere diverse nelle due carreggiate: per quella destra (direzione Teramo) sono in progetto la ricostruzione del viadotto in sede, utilizzando la stessa scansione di pile dell'esistente, la ricostruzione integrale delle spalle esistenti e l'aggiunta di muri andatori lunghi circa 6 m (lato Roma) e circa 30 m (lato Teramo); per quella sinistra (direzione Roma), sono in progetto una riduzione delle altezze delle spalle e un incremento della lunghezza del viadotto e del numero delle campate, con conseguente realizzazione di quattro nuove pile in posizione sfalsata rispetto alle due precedenti, sostenute da nuove fondazioni. Per la stessa carreggiata sinistra è prevista anche la ricostruzione del tratto di muro andatore esistente, lungo circa 30 m (lato Teramo).

Come affermato dalla Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa, nell'area oggetto di intervento, così come nelle sue immediate vicinanze, non sono presenti beni culturali di interesse archeologico tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 né beni paesaggistici di natura archeologica tipizzati e individuati da norme di piano paesaggistico, piano regolatore o altri strumenti di pianificazione: il bene archeologico più vicino (un non meglio specificato "manufatto isolato") è infatti posto a 1,9 km dal viadotto, mentre le aree di interesse archeologico individuate dal piano regolatore di Tornimparte (AQ) sono tutte poste a più di 2 km di distanza.

Tuttavia, l'analisi dell'impatto del progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico è resa incompleta e parziale dalla mancata redazione della documentazione di valutazione preventiva dell'interesse archeologico prevista all'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, cui soggiacciono i lavori in progetto.

Pertanto, per quanto di stretta competenza, questo Servizio, pur condividendo il parere espresso dalla Soprintendenza circa la non assoggettabilità dell'opera alla procedura di VIA, al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, concorda con la stessa nel ritenere necessario prescrivere al proponente di trasmettere alla competente Soprintendenza la documentazione prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, con elaborati di progetto e documentazione di valutazione dell'interesse archeologico opportunamente aggiornati, al fine dell'eventuale attivazione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8-9 del medesimo D.Lgs. 50/2016.>

01/07/2021



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

**CONSIDERATO** che il progetto iniziale, di cui l'intervento in argomento costituisce parziale variante limitatamente al viadotto Vaccarini, è stato sottoposto nel 2018 a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA denominata: *"Autostrada A24, tratta Tornimparte-L'Aquila Ovest". Interventi di adeguamento ai sensi della Legge 228/2012 art.1 comma 183. Adeguamento sismico di 14 viadotti*", conclusasi con Decreto direttoriale 367-2018 che l'ha esclusa dalla VIA con la sola prescrizione di presentare prima dell'inizio dei lavori il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;

**CONSIDERATO** che, come riferisce la competente Soprintendenza ABAP, *"tra maggio e giugno 2018 la Regione Abruzzo ha richiesto alla Soprintendenza il rilascio del parere relativo alla compatibilità paesaggistica per i seguenti Viadotti: Valle Orsara, Vaccarini, Le Pastena, Cerqueta, Valle Monito, Genzano, Fornaca, SS 17, Piletta, Fuggetto, Le Monache, S. Onofrio, Raio e Aterno"*;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la componente tutela del paesaggio, la Soprintendenza ABAP a valle della propria istruttoria in merito alla variante del viadotto Vaccarini in argomento, ha ritenuto di rappresentare quanto segue: *"rispetto a quanto precedentemente valutato da questa Soprintendenza prevede ulteriori e differenti interventi, con riguardo in particolare alla ricostruzione delle spalle del viadotto, la configurazione di pile e campate e la realizzazione di nuovi muri, modifiche progettuali di cui occorre verificare gli impatti ad una scala adeguata di progettazione. Considerate, inoltre, la nuova proposta di demolizione del viadotto esistente con micro-cariche e la contestuale proposta di rimozione e ripristino delle specie arboree e dei cespugli di interesse naturalistico presenti nell'area interessata dalle demolizioni, oltre all'impegno ad eseguire tutte le opere provvisorie finalizzate a scongiurare eventuali danni conseguenti alla demolizione con mezzi esplosivi, ed in ragione di quanto specificato nei precedenti punti 1.1.b., 1.1.e. ed 1.2.c., si ritiene che l'intervento in oggetto debba essere nuovamente sottoposto alle valutazioni di questa Soprintendenza tramite il rinnovo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica. Infatti, l'interesse paesaggistico dell'area d'intervento, tutelata ai sensi del D.M. 25/06/1985, e la presenza di aree boscate, impongono di avere particolari attenzioni verso il corretto inserimento nell'ambito di riferimento paesaggistico del nuovo viadotto e verso la vegetazione arborea e arbustiva preesistente. Gli interventi previsti in variante, rispetto al progetto valutato nel 2018, e le misure di mitigazione proposte (ad esempio impianto di n. 21 specie autoctone, cfr. p. 188 dello S.I.A.) suggeriscono opportuna la verifica del progetto di livello definitivo o esecutivo nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica"*;

**CONSIDERATO** che, per quanto riguarda la componente tutela del patrimonio archeologico, la Soprintendenza ABAP ha comunicato che *"nella documentazione depositata dalla Soc.tà per le valutazioni della variante in argomento non è presente la documentazione prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016"*; che nell'ambito della precedente procedura di compatibilità paesaggistica *"per quanto di competenza archeologica, è stata richiesta la presentazione della documentazione prevista dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 per esprimere il parere di competenza"*; e che dal documento di valutazione dell'interesse archeologico, relativa al progetto originario del viadotto Vaccarini, agli atti della competente Soprintendenza al prot. n 4955 del 06/08/2018, riportava *"un rischio nullo di intaccare stratigrafia archeologica durante la realizzazione dell'opera in progetto"*;

**CONSIDERATO** tuttavia che, come rilevato dalla competente Soprintendenza ABAP, la variante in argomento *"prevede, rispetto al progetto del 2018, nuove lavorazioni nel sottosuolo, costituite dalla costruzione di 4 pile di sostegno su altrettante nuove fondazioni, sommariamente rappresentate a pag. 45 della Relazione Generale dello Studio Preliminare Ambientale. A parte tale rappresentazione grafica, non sono presenti nella documentazione trasmessa ulteriori elaborati che diano conto della dimensione e dell'entità dei nuovi scavi previsti"*; e che, pertanto, la stessa Soprintendenza ABAP ha ritenuto che l'opera *"debba comunque essere sottoposta alle procedure previste dalla normativa vigente in tema di tutela archeologica (D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 42/2004)"*,

01/07/2021

7/8



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT

**CONSIDERATO** che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa stessa Direzione generale ABAP nel proprio contributo istruttorio ha concordato nel ritenere necessario prescrivere al proponente di trasmettere alla competente Soprintendenza la documentazione prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, con elaborati di progetto e documentazione di valutazione dell'interesse archeologico opportunamente aggiornati, al fine dell'eventuale attivazione del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, c. 8-9 del medesimo D.Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che sul sito dedicato del Ministero della transizione ecologica non risultano pubblicate Osservazioni da parte di enti;

**Per quanto sopra esposto e considerato, questa Direzione generale ABAP, acquisiti il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP della città dell'Aquila e i Comuni del cratere e il contributo istruttorio del Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* di questa stessa Direzione generale, all'esito dell'istruttoria condotta, ritiene che l'opera possa essere esclusa dalla procedura di VIA con la condizione che, ai fini di evitare e prevenire i potenziali impatti significativi e negativi dell'opera sul patrimonio culturale, siano recepite le seguenti prescrizioni:**


Relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico (prescrizione n.1):


1. Siano attivate ed espletate le procedure previste dalla normativa vigente in tema di tutela archeologica (D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 42/2004). Pertanto, dovrà essere presentata alla Soprintendenza della città dell'Aquila e i Comuni del cratere regolare documentazione ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 con elaborati di progetto e Documentazione di valutazione dell'interesse archeologico opportunamente aggiornati.

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio (prescrizione n.2):

2. Il progetto definitivo e/o esecutivo sia sottoposto alle valutazioni della competente Soprintendenza ABAP nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, durante la quale potranno essere meglio verificate e valutate le scelte progettuali sinteticamente descritte e rappresentate nello Studio Preliminare Ambientale, e la Soprintendenza potrà dettare eventuali specifiche prescrizioni.

Nel restare in attesa di conoscere la determinazione di codesto Ministero della transizione ecologica in merito alla procedura in oggetto, si evidenzia la necessità, qualora l'opera fosse esclusa dalla procedura di VIA, che le prescrizioni di questo Ministero qui espresse siano ricomprese integralmente tra le condizioni ambientali del relativo provvedimento Direttoriale.

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Maria Teresa Idone – A.O. UOTT. n.6   
(tel. 06/6723.4810 – mariateresa.idone@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V  
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Federica GALLONI) 

01/07/2021

8/8



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: DG-ABAP.SERVIZIO5@BENICULTURALI.IT